

## REGOLAMENTO (CE) N. 216/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

D. MOTIVAZIONI

considerando quanto segue:

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

## A. DOMANDA

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

- i) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;

- (2) La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

- ii) tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;

## B. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India («il prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

- iii) la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;

- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

- iv) la domanda contiene infine sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo la conversione sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame;

- v) qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.